

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 166/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verbale della Guardia di Finanza di Paterno Dugnano, l'Ufficio notificava alla ricorrente in data 03/09/2009, avviso di accertamento con il quale venivano ripresi costi indeducibili relativi a spese non sufficientemente documentate né determinabili nel loro ammontare per € 13.804.074,66 in quanto le autofatture emesse dalla ricorrente per l'acquisto di rottami non riportano nessun dato identificativo dei soggetti cedenti, la società non è stata in grado di identificare i contraenti delle operazioni di acquisto, non è stata in grado di fornire riscontri oggettivi sul carico di magazzino, non è stata in grado di fornire la tracciabilità dei pagamenti. Vengono inoltre ripresi costi indeducibili per fatturazione di operazioni inesistenti per £ 478.443,44 relativi a fatture emesse da 2R S.r.l. e La. An..

Avverso al predetto accertamento ricorre il contribuente, dopo avere illustrato la struttura aziendale ed organizzativa della società rilevando:

1) a seguito di indagini condotte nei confronti delle ditte 2R S.r.l. e La. An., e a seguito di intercettazioni telefoniche e ambientali, gli investigatori hanno ritenuto automaticamente e in via induttiva che detto soggetti emettevano fatture per operazioni inesistenti anche nei confronti della ricorrente. Per la motivazione rinviavano "per relationem" al verbale di verifica, l'indicazione dei fatti.

2) Relativamente alle fatture emesse dalla ditta La. An., la ricorrente rileva che le operazioni erano reali, come risulta anche dai documenti di trasporto, e dalle verifiche effettuate al momento del ricevimento dei rottami, e le fatture regolarmente registrate e pagate. Rileva inoltre, la ricorrente, che le affermazioni dei verificatori sono prive di ogni sostegno probatorio. In merito alle affermazioni contenute nel verbale rileva che esso attiene unicamente ai fatti rilevati dai verbalizzanti, ma conseguenti conclusioni devono essere provate. Né le indagini penali sono sufficienti a dimostrare la falsità delle operazioni qui contestate;

3) In merito alle contestate irregolarità delle autofatture, parti ricorrente rileva di non essere tenuta alla contabilità di magazzino, in ogni caso produce prospetto con le rimanenze e degli acquisti e delle vendite. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, gli acquisti da privati ed ambulanti, vengono effettuati per contanti, tutto ciò risulta dalla contabilità regolarmente tenuta. Tali autofatture sono regolarmente datate, numerate e contengono quantità e prezzi applicati;

4) I costi in questione devono considerarsi quali costi inerenti ai ricavi conseguiti nell'anno in considerazione anche del fatto che le vendite di rottami alle acciaierie sono effettivamente avvenute come risultano da regolare documentazione non contestata, senza gli acquisti contestati dall'Ufficio non si sarebbero potute realizzare le vendite effettuate. Risulta pertanto rispettato il principio di inerenza. Rileva inoltre che la indeducibilità di un costo realmente sostenuto violerebbe il principio costituzionale della capacità contributiva del contribuente;

5) In merito alle sanzioni rileva di avere correttamente operato secondo il principio della buona fede pertanto non sono applicabili le sanzioni.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 15/02/2010 si costituiva l'Ufficio riportandosi ai motivi dell'avviso di accertamento e al verbale della Guardia di Finanza. In ogni caso parte ricorrente non produce alcuna documentazione idonea a dimostrare le proprie affermazioni.

Quanto sostenuto dall'Ufficio trova conferma nelle dichiarazioni confessorie del rilasciate da Ri. Vi. relativamente alle false fatture emesse da 2R S.r.l.

Rileva ancora, l'Ufficio, che con sentenza n. 1775/2007 del Tribunale di Monza che ritiene false le fatture emesse dalla citata 2R S.r.l.

Relativamente alla motivazione per relationem l'Ufficio rileva che sono stati richiamati gli elementi essenziali del verbale già notificato alla parte.

Relativamente all'IVA l'Ufficio rileva che le operazioni di riverse charge sono neutrali ai fini di detta imposta.

Insiste quindi nel rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

Con memoria del 18/2/2011 parte ricorrente rileva che relativamente all'anno 2003 questa Commissione aveva accolto le doglianze di parte annullando l'accertamento impugnato. Insista sulla illegittimità della motivazione per relationem, contesta inoltre le affermazioni riguardanti la sentenza penale in quanto non è riferibile alle operazioni poste in essere con La. An., per tali operazioni il Tribunale di Monza con sentenza 485/10 del 17/05/2010, ha ritenuto che "i fatti non sussistono" assolvendo il legale rappresentante della società ricorrente. Insiste quindi nelle richieste formulate.

Con memoria del 21/02/2011 l'Ufficio rileva che la sentenza di questa Commissione relativa all'anno 2003 è stata impugnata in secondo grado.

In merito alla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società l'Ufficio rileva che non è applicabile al processo tributario fondato sulle prove prodotte. Insiste quindi nelle richieste già formulate.

Veniva inoltre depositata dall'Ufficio in data 21/02/2011 altra memoria che si richiama a quella depositata in pari data.

Successivamente, in data 30/11/2009 veniva notificato alla ricorrente ulteriore avviso di accertamento relativo all'anno 2004 richiamando il presupposto che l'Ufficio di Desio riceveva il verbale redatto dalla Guardia di Finanza in data 02/11/2009 relativo a verifica effettuata a seguito di altre verifiche nei confronti di società ritenute "cartiere" deputate alla emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Tra le altre sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti dalla P. M. Rottami di Pr. Ma. per complessivi € 5.204.379,58.

La falsità oggettiva delle operazioni deriverebbe dal fatto che la ditta in questione non aveva alcuna struttura operativa, non tenevano alcuna contabilità e non aveva adempiuto agli obblighi fiscali. Afferma inoltre, l'Ufficio, che tali fatture venivano regolarmente pagate dalla ricorrente ma parte delle somme veniva poi restituita in contanti.

Avverso il predetto accertamento ricorre il contribuente rilevando:

- 1) in via preliminare la nullità dell'atto impugnato in quanto non sono stati rispettati i termini dell'art. 12, comma 7 della legge 212/2000 non consentendo al ricorrente di adeguatamente difendersi;
- 2) le affermazioni dell'Ufficio sugli acquisti in contestazione non sono supportate da adeguato riscontro probatorio, infatti non vi è prova che le somme pagate per gli acquisti siano state successivamente restituite in parte. Tutte le operazioni contestate risultano correttamente contabilizzate e gli acquisti controllati all'atto dello scarico presso il magazzino della ricorrente;
- 3) I costi in questione devono considerarsi quali costi inerenti ai ricavi conseguiti nell'anno in considerazione anche del fatto che le vendite di rottami alle acciaierie sono

effettivamente avvenute come risultano da regolare documentazione non contestata, senza gli acquisti contestati dall'Ufficio non si sarebbero potute realizzare le vendite effettuate. Risulta pertanto rispettato il principio di inerenza. Rileva inoltre che la indeducibilità di un costo realmente sostenuto violerebbe il principio costituzionale della capacità contributiva del contribuente;

4) In merito alle sanzioni rileva di avere correttamente operato secondo il principio della buona fede pertanto non sono applicabili le sanzioni.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 18/3/2010 si costituiva l'Ufficio rilevando, in ordine alla eccezione sulla applicazione dell'art 12 della legge 212/2000 rileva che la mancata applicazione era dettata dalla scadenza del termine di notifica dell'atto.

Relativamente alla motivazione per relationem l'ufficio rileva che sono stati richiamati gli elementi essenziali del verbale già notificato alla parte. In ogni caso la prova dei fatti deriva dalle verifiche effettuate e dalle caratteristiche della ditta emittente le fatture.

La ripresa dei costi ritenuti indeducibili è giustificata dalle disposizioni dell'art. 14, comma 4 bis della legge 537/1993.

Relativamente all'IVA l'Ufficio rileva che le operazioni di riverse charge sono neutrali ai fini di detta imposta.

Insiste quindi nel rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

Con memoria del 18/2/2011 parte ricorrente insiste nelle eccezioni già formulate contestando le argomentazioni dell'Ufficio contenute nell'atto di costituzione ed insiste nelle conclusioni prospettate.

Con nota del 06/10/2010 parte ricorrente chiedeva la riunione del ricorso rubricato al R.G.R. 16361/09 a quello rubricato al R.G.R. 3366/10 trattandosi della impugnazione di accertamenti relativi allo stesso anno.

La Commissione disponeva la riunione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Relativamente ai ricorsi riuniti la Commissione osserva quanto segue.

A seguito della produzione documentale da parte della ricorrente si rileva: accertamento R1030300430

1) in merito alla ripresa per costi indeducibili riguardanti spese non sufficientemente documentate né determinabili nel loro ammontare, si osserva che gli acquisti di rottami avvenuti nell'anno in oggetto sono documentati da una serie di autofatture che non riportano alcun riferimento relativo al soggetto cedente i rottami. Gli stessi verificatori rilevano che tali documenti risultano regolarmente annotati in contabilità il pagamento di tali fatture avveniva per contanti addebitando il conto "cassa contanti". Dalla verifica a campione effettuata (pag.16 del verbale) risulta comunque che venivano effettuati prelevamenti bancari mediante incasso di assegni propri della società. Tale fatto si ritiene possa essere una dimostrazione, fornita dagli stessi verificatori, della effettiva esecuzione della operazione ancorché non vi siano rintracciabili i venditori.

È opportuno rilevare che la particolare attività svolta dalla ricorrente si acquisto, cernita e vendita di rottami, molto frequentemente comporta l'acquisto di detti rottami da privati o da raccoglitori occasionali generalmente sprovvisti di partita IVA, nei confronti dei quali non sempre è possibile intrattenere rapporti contabili accurati.

Ulteriore elemento che depone a favore della effettiva esecuzione degli acquisti è il raffronto tra le vendite effettuate e gli acquisti medesimi ricostruiti dal ricorrente, in considerazione del fatto che ad un volume di vendite elevato e non contestato dai verificatori deve necessariamente corrispondere un adeguato volume di acquisto di rottame. Per completezza si rileva che nello specifico settore in cui opera la ricorrente costituisce prassi normale la emissione di autofatture per il suddetto tipo di acquisto effettuato.

I verificatori, in sede di verifica, si sono limitati ad escludere la contabilizzazione di tali fatture ritenendole documenti non sufficientemente validi senza effettuare ulteriori riscontri relativamente alla movimentazione dei rottami o ulteriori riscontri bancari.

2) relativamente ai costi relativi a fatturazione per operazioni inesistenti riguardanti gli acquisti effettuati nei confronti di La. An. tale affermazione contenuta nell'avviso di accertamento deriverebbe da verifiche effettuate nei confronti del predetto La. che sarebbe stato emittente di fatture oggettivamente inesistenti.

Rilevano i verificatori che il suddetto La. non possedeva una struttura adeguata a giustificare l'attività svolta, ma possedeva una struttura di ridotte dimensioni; non era in grado di effettuare il trasporto per elevati volumi di rottami.

Risulta peraltro, dal verbale dei verificatori, che le fatture in contestazione risultano regolarmente annotate nelle scritture contabili della ricorrente ed il loro pagamento è avvenuto in parte a mezzo banca mediante la emissione di assegni circolari e in parte mediante pagamenti per contanti.

Non vi è alcuna indicazione o dimostrazione della eventuale restituzione di somme dal La. alla ricorrente dalla quale possa ritenersi la effettiva fatturazione di operazioni inesistenti.

Mancando ulteriori riscontri che dimostrino senza dubbi l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti l'affermazione dei verificatori prima e dell'Ufficio poi, appare una semplice affermazione senza alcuna dimostrazione.

In ordine alla predetta ripresa deve inoltre tenersi conto della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Monza nei confronti del legale rappresentante della ricorrente; tale sentenza riguarda gli stessi fatti che stanno alla base della ripresa qui contestata, e le motivazioni contenute appaiono condivisibili da questa Commissione.

3) Relativamente all'avviso di accertamento R1J030300655 riguardante la ripresa delle fatture emesse dalla ditta P.M. Rottami di Pr. Ma. si osserva che secondo l'Ufficio tratterebbesi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da società cartiere. Tale affermazione deriverebbe dal fatto che la P.M. Rottami di Pr. Massimiliano non possedeva adeguate strutture destinate allo svolgimento della attività, non aveva alcuna contabilità, il pagamento sarebbe avvenuto mediante emissione di numerosi assegni circolari.

Tali irregolarità poste in essere da P.M. Rottami di Pr. Ma. non possono essere opposte alla ricorrente che acquistava i rottami, contabilizzava regolarmente le fatture ricevute, pagava gli acquisti effettuati.

Non vi è, infatti, alcuna dimostrazione sulla mancata effettuazione delle operazioni che possa far ritenere, con certezza che trattasi di operazioni oggettivamente inesistenti nel loro complesso.

Anche in questo caso un ulteriore elemento che depone a favore della effettiva esecuzione degli acquisti è il raffronto tra le vendite effettuate e gli acquisti medesimi ricostruiti dal ricorrente, in considerazione del fatto che ad un volume di vendite elevato e non

contestato dai verificatori deve necessariamente corrispondere un adeguato volume di acquisto di rottame.

Quanto sopra è riscontrabile oltre che dal verbale della Guardia di Finanza al quale rinvia la motivazione dell'avviso di accertamento, nella quale, correttamente, tale verbale conosciuto dalla parte, viene richiamato, anche dalla documentazione del ricorrente che appare sufficiente a sostenere le contestazioni mosse agli avvisi di accertamento notificati. Per quanto sopra i ricorsi riuniti devono essere accolti con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

In considerazione della complessità delle questioni trattate sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.